

DOTT. PAOLO RIBOLLA
DOTT. ENRICO FUSI

DOTT. NICOLA PINESSI
DOTT. SEJMA SKENDO
DOTT. PAOLO PROSDOCIMI

La riscossione delle cartelle rateizzate ante Covid riparte il prossimo 2 novembre

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21.10.2021 il DL 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. “Decreto fiscale”), contenente un pacchetto di misure fiscali e in materia di lavoro, che entrano in vigore il 22/10/2021.

I contribuenti, che hanno usufruito del periodo di sospensione dei pagamenti 8 marzo 2020-31 agosto 2021, per non decadere dai piani di dilazione non dovranno versare necessariamente tutte e 18 le rate arretrate, ma almeno una delle pregresse oltre a quelle ordinariamente in scadenza nei mesi di settembre e ottobre 2021.

I debitori con piani di dilazione in essere che, al 30 settembre scorso avrebbero dovuto pagare in unica soluzione almeno 9 rate arretrate sospese oltre quella in corso per evitare la decadenza dalla rateizzazione, non sono riusciti a rispettare tale termine, grazie alle novazioni del dl fiscale, sono riammessi nei piani di dilazioni a patto però che regolarizzino la propria posizione entro il 31 ottobre - termine di pagamento che slitta al 2 novembre ai sensi dell'art. 7, c.1, lett. h), dl 70/2011.

La regolarizzazione dei piani, come anticipato, non dovrà essere necessariamente integrale.

Il comma 1 dell'art. 3 in commento infatti concede ai soli contribuenti con piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, la cosiddetta «decadenza lunghissima» ovvero si perdono i benefici della dilazione solo con il mancato pagamento di 18 rate (invece delle 10 precedenti) anche non consecutive. Va ricordato che il periodo di sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o operativa nei comuni della cosiddetta «zona rossa» (all. 1, dpcm 1/3/2020) che si trovano in alcuni casi con 19 rate arretrate da saldare.

Gli effetti della decadenza lunghissima a 18 rate sono validi unicamente per i soggetti con piani di dilazione in essere all'8 marzo.

Per i soggetti con rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e per quelle riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, come indicato anche nelle faq sul dl fiscale di Entrate-Riscossione, la relativa decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate (la c.d. decadenza maggiorata).

Si ricorda che dal 01.01.2022 la decadenza torna a determinarsi con il mancato pagamento di 5 rate (criterio ordinario di cui all'art. 19, Dpr602/73).

Lo Studio rimane a completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti